



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/12/2018**

**DELIBERAZIONE N. 2018/C/00066 (PROPOSTA N. 2018/00693)**

**ARGOMENTO N.1173**

**Oggetto:** Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifica del Regolamento comunale

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 09.37 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Angelo Bassi, Arianna Xekalos, Donella Verdi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Tommaso GRASSI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Nicola ARMENTANO	Domenico Antonio LAURIA
Angelo BASSI	Luca MILANI
Leonardo BIEBER	Francesca NANNELLI
Jacopo CELLAI	Silvia NOFERI
Marco COLANGELO	Francesca PAOLIERI
Stefania COLLESEI	Serena PERINI
Susanna DELLA FELICE	Cecilia PEZZA
Stefano DI PUCCIO	Andrea PUGLIESE
Niccolò FALOMI	Fabrizio RICCI
Cristina GIANI	Francesco TORSELLI
Fabio GIORGETTI	Donella VERDI
Maria Federica GIULIANI	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Cristina SCALETTI
Angelo D'AMBRISI	Luca TANI
Mario RAZZANELLI	Mario TENERANI
Alessio ROSSI	Giacomo TROMBI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## O M I S S I S

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), art. 1, stabilisce:

- al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC), la quale è costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da due componenti riferite ai servizi, che si articolano nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- che le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali agiscono nella IUC, costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, a stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

e, fra le altre disposizioni che disciplinano la TARI, prescrive:

- al comma 682 che il Comune adotta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- al comma 684 che *“I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.”*
- al comma 660 che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del precedente comma 659, con copertura a carico del bilancio comunale, non eccedente il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;
- commi 695, 696 e 697 che:
  - in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  - in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  - in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

**VISTO** l'art. 3, comma 10, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, secondo il quale non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;

**DATO ATTO CHE** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate (anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra) hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2014/C/00049 del 28/07/2014, n. 2015/C/00016 del 23/03/2015, n. 2016/C/00015 del 22/03/2016 e n. 2017/C/00009 del 30/01/2017 con cui è stato approvato e successivamente integrato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**RISCONTRATO** che è necessario intervenire sul suddetto regolamento come segue:

- modificare il termine di presentazione della denuncia di nuova occupazione, cessazione o di modifica dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo, fin qui stabilito al 31 gennaio dell'anno successivo, anticipandolo al 60° giorno da quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi, al fine di rendere più tempestiva ed efficace sia la procedura di bollettazione sia l'azione di controllo e accertativa nei confronti dei contribuenti inadempienti;
- introdurre una specifica agevolazione temporanea fino ad un massimo del 50% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile) per le utenze, in regola con i pagamenti pregressi, collocate in vie o piazze direttamente interessate da aree di cantiere per lavori pubblici che implicino la limitazione all'accessibilità dell'area o la preclusione al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a sei mesi, come individuate con specifici provvedimenti della Giunta Comunale e da applicarsi nella durata e percentuale ivi stabilita, prevedendo inoltre che per il 2019 - in via transitoria – tale agevolazione debba applicarsi anche alle utenze che si trovino nelle suddette condizioni alla data dell'entrata in vigore della modifica regolamentare (01/01/2019);
- razionalizzare il sistema sanzionatorio al fine di coordinare correttamente le norme contenute all'art. 21, comma 5 e 23, comma 1, del Regolamento TARI finora vigente, concernenti rispettivamente l'importo minimo di € 50,00 previsto dalla legge per le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e l'importo minimo di € 30,00, anch'esso previsto per norma, assoggettabile ad accertamento o riscossione coattiva, considerando quest'ultimo come comprensivo unicamente delle sanzioni calcolate ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 4-bis dell'art. 21;

**RITENUTO**, pertanto, di effettuare i seguenti interventi sul regolamento comunale TARI:

- 1) sostituire il comma 1 dell'art. 16 con il seguente testo:  
*“1. I soggetti passivi del tributo, di cui al precedente art. 4, devono presentare la denuncia di nuova occupazione, di cessazione o di variazione dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo, entro il 60° giorno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi.”*
- 2) all'art. 15, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:  
*“1-bis. E' riconosciuta un'agevolazione tariffaria temporanea fino ad un massimo del 50% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile) per le utenze, in regola con i pagamenti pregressi, collocate in vie o piazze direttamente interessate da aree di cantiere per lavori pubblici che implicino la limitazione all'accessibilità dell'area o la preclusione al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a sei mesi, come individuate con specifici provvedimenti della Giunta Comunale e da applicarsi nella durata e percentuale ivi stabilita. Tale agevolazione per il 2019- in via transitoria – deve applicarsi anche alle utenze che si trovino già nelle suddette condizioni alla data del 01/01/2019 e per le quali sia emesso apposito provvedimento della Giunta.”*

- 3) all'art. 15, comma 2, fra le parole "*Le agevolazioni tariffarie...*" e "*...competono...*" inserire le seguenti parole:  
"*... di cui al comma 1....*"
- 4) all'art. 23, comma 1, fra le parole "*...sanzioni amministrative...*" e le parole "*... e interessi...*" inserire il seguente periodo:  
"*...calcolate ai sensi del precedente art. 21, commi 2, 3, 4 e 4-bis,*";

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti il 06.12.2018 prot. 394713 dell'11.12.2018 in ordine a quanto previsto all'art.239 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse nella premessa:

1) di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), allegato parte integrante del presente provvedimento, come segue:

- a) sostituire il comma 1 dell'art. 16 con il seguente testo:  
"*1. I soggetti passivi del tributo, di cui al precedente art. 4, devono presentare la denuncia di nuova occupazione, di cessazione o di variazione dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo, entro il 60° giorno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi.*"
- b) all'art. 15, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:  
"*1-bis. E' riconosciuta un'agevolazione tariffaria temporanea fino ad un massimo del 50% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile) per le utenze, in regola con i pagamenti pregressi, collocate in vie o piazze direttamente interessate da aree di cantiere per lavori pubblici che implicino la limitazione all'accessibilità dell'area o la preclusione al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a sei mesi, come individuate con specifici provvedimenti della Giunta Comunale e da applicarsi nella durata e percentuale ivi stabilita. Tale agevolazione per il 2019- in via transitoria – deve applicarsi anche alle utenze che si trovino già nelle suddette condizioni alla data del 01/01/2019 e per le quali sia emesso apposito provvedimento della Giunta.*"
- 5) all'art. 15, comma 2, fra le parole "*Le agevolazioni tariffarie...*" e "*...competono...*" inserire le seguenti parole:  
"*... di cui al comma 1....*";
- c) all'art. 23, comma 1, fra le parole "*...sanzioni amministrative...*" e le parole "*... e interessi...*" inserire il seguente periodo:  
"*...calcolate ai sensi del precedente art. 21, commi 2, 3, 4 e 4-bis,*";

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive integrazioni e modificazioni.

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 21/11/2018	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini
<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 21/11/2018	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	24:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Stefania Collese, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Donella Verdi
contrari	4:	Jacopo Cellai, Silvia Noferi, Francesco Torselli, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 28 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Tommaso GRASSI, Donella VERDI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Stefania Collese, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
contrari	3:	Silvia Noferi, Francesco Torselli, Arianna Xekalos,
astenuiti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 25 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<b>Commissione / Quartiere</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 1	24/11/2018	09/12/2018	11/12/2018	Favorevole
Comm. 6	24/11/2018	09/12/2018	05/12/2018	Favorevole
Comm. Controllo	24/11/2018	09/12/2018	07/12/2018	Favorevole
Collegio dei Revisori	24/11/2018	---	06/12/2018	---

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO TARI 2019
- PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.